

Scopo:

Lo scopo del presente addendum / linea guida è quello di individuare alcuni criteri operativi per l'esecuzione del campionamento contrattuale in contraddittorio già previsto dall'art.4, p.to a) Campionamento delle Condizioni Generali Unificate.

Applicazione:

Il presente addendum / linea guida si applica al campionamento in contraddittorio di merce alla rinfusa - in granella, pellets o farina - effettuato su camion e/o altro veicolo.

Le parti che intendono avvalersi dell'applicazione del presente addendum devono farne espresso richiamo in contratto.

Le Condizioni Generali Unificate dei Contratti tipo prevedono:

Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI

a) Campionamento

L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al venditore per le vendite "franco partenza" ed al compratore per le vendite "franco arrivo".

Il campionamento deve essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il venditore od il compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti.

I campioni debbono essere confezionati in idonei contenitori a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi, se non diversamente specificato.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata - dandone immediata comunicazione alla controparte - a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dell'Associazione richiamata nel contratto, o da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce, addebitando tutte le spese alla parte negligente.

Il venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

Contenitori e sigilli:

a)

I contenitori utilizzati per il campionamento devono essere puliti, asciutti ed esenti da odori estranei.

I campioni devono essere confezionati in contenitori sigillati.

Un campione è sigillato quando non può essere aperto senza effrazione del sigillo.

Il sigillo deve essere, o deve essere reso, univoco.

L'apposizione dei sigilli è a carico di ciascuna parte.

Nel caso in cui una parte - all'atto del campionamento in contraddittorio - sia sprovvista del proprio sigillo, la parte adempiente può procedere alla chiusura del campione con il solo suo sigillo dandone immediata comunicazione scritta alla controparte.

	Condizioni Generali Unificate dei Contratti Tipo ADDENDUM ALL'ARTICOLO IV; pto a) CAMPIONAMENTO LINEA GUIDA per CAMPIONAMENTO CONTRATTUALE (Per contratti conclusi con riferimento alla Borsa Merci di Bologna/AGER) <i>In vigore dal 01/06/2012</i>	REV. 01 Approvato C.D. AGER 03/11/'11
		Pagina 2 di 3

La verifica della sigillatura del campione viene demandata al laboratorio che ne riporta menzione sul Rapporto di Prova.

b)

Tipologia dei contenitori

Per la determinazione dell'umidità: i campioni devono essere posti in contenitori impermeabili a chiusura ermetica, al fine di garantire il mantenimento del contenuto in acqua.

Per la determinazione dei chicchi spezzati: i campioni devono essere posti in contenitori rigidi, completamente riempiti.

Per le determinazioni dell'odore: i campioni devono essere posti in contenitori di tela.

Per le determinazioni di contaminanti microbiologici o chimici: i campioni devono essere posti in contenitori sterili.

Per tutte le altre determinazioni potranno essere utilizzati contenitori in tela, plastica o rigidi o i contenitori utilizzati per gli scopi precedenti.

Numero di campioni e Quantità:

I campioni devono essere effettuati in almeno due esemplari.

Eventuali campioni soprannumerari devono essere concordati fra le parti in forma scritta.

Fatto salvo quanto specificato dalle Condizioni Generali Unificate, il peso netto di ogni campione deve essere tale da consentire l'esecuzione della/e prova/e richieste.

E' a cura della parte interessata richiedere, in forma scritta, campioni di peso diverso da quanto previsto.

Attrezzatura per il campionamento.

Per il prelievo dei campioni possono essere utilizzati diversi strumenti sia automatici che manuali.


Tutti gli strumenti utilizzati per il prelievo dei campioni devono essere puliti, asciutti ed esenti da odori estranei.

Gli strumenti utilizzati devono garantire di non alterare in alcun modo lo stato e le caratteristiche della merce.

Modalità di campionamento/Rappresentatività del campione.

Le modalità di campionamento devono, per quanto possibile, garantire la rappresentatività del campione.

I prelievi devono essere fatti, con l'idonea attrezzatura, per tutta la profondità del carico ed in almeno 5 punti (in prossimità dei quattro angoli + uno al centro) per ogni unità di trasporto.



	Condizioni Generali Unificate dei Contratti Tipo ADDENDUM ALL'ARTICOLO IV; p.to a) CAMPIONAMENTO LINEA GUIDA per CAMPIONAMENTO CONTRATTUALE (Per contratti conclusi con riferimento alla Borsa Merci di Bologna/AGER) <i>In vigore dal 01/06/2012</i>	REV. 01 Approvato C.D. AGER 03/11/'11
		Pagina 3 di 3

I campioni così prelevati (*campioni elementari*), del peso di almeno 1 kg ciascuno, devono essere successivamente riuniti e rimescolati in modo da ottenere un campione (*campione globale*) omogeneo del peso di almeno 5 kg, che rappresenta il carico. Dal campione globale vengono poi estratti, avendo cura di rispettare l'equa suddivisione, i campioni contrattuali per le parti.

Identificazione/Etichettatura del campione.

Tutti i campioni devono essere identificati in modo univoco, leggibile, indelebile e non modificabile coerentemente con il contenitore utilizzato.

Le indicazioni minime da riportare sul campione sono:

- a) Identificazione delle parti
- b) Tipo di merce
- c) Quantità
- d) Data prelievo
- e) Luogo di prelievo
- f) Identificazione del mezzo di trasporto
- g) Lotto/Documento di trasporto

Ogni campione deve riportare le firme leggibili delle parti (o loro rappresentanti).

E' cura del laboratorio riportare i riferimenti di identificazione del campione sul rispettivo Rapporto di Prova.

Visione dei campioni c/o il laboratorio analisi

E' facoltà delle parti richiedere la visione del/dei campioni depositati in laboratorio per le analisi.

La parte che intende visionare i campioni deve farne richiesta di autorizzazione alla propria controparte.

Il laboratorio potrà esibire i campioni solo in presenza del consenso scritto della parte interessata.

Il laboratorio, salvo diversa richiesta, conserva i campioni per 30 gg dalla data del Rapporto di Prova.
